

RELAZIONE FINALE DEI MAGISTRATI LORENZO BENINI, AXEL BISIGNANO, PILLA VITTORIO AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE DEL CORSO PRESSO LA DEUTSCHE RICHTERAKADEMIE DI TRIER, SVOLTOSI NEI GIORNI 2 - 5 MAGGIO 2006 ED AVENTE AD OGGETTO "L'EUROPEIZZAZIONE DEL DIRITTO PENALE"

1) Premessa:

La presente relazione viene redatta congiuntamente dai magistrati ammessi e presentata separatamente firmata. Nella relazione è fornita una breve descrizione della struttura logistica, la metodologia adottata dall'organizzazione del corso ed il riassunto di quanto esposto dai vari relatori.

2) Considerazioni logistiche e metodologiche:

La "Deutsche Richterakademie" è un complesso realizzato negli anni '70, immerso nel verde nella città di Trier, nel Land della Renania Palatinato (Reinland Pfalz). Essa è munita di confortevoli stanze, dotate di bagno personale, strutture sportive e ricreative, aule didattiche ed una mensa.

Il corso si teneva all'interno di un'aula con due file di banchi disposti ad U. Al convegno è intervenuto un numero totale di 45 partecipanti, tra cui un funzionario del Ministero della giustizia della Slovacchia ed una funzionaria del Ministero della giustizia ungherese. Parallelamente al convegno cui abbiamo partecipato noi, in un'altra aula, si è tenuto un corso di aggiornamento in materia di diritto di famiglia.

Generalmente i lavori avevano inizio alle ore 9,00 per terminare verso le ore 12,00 con una pausa di venti minuti/mezz'ora. Nella sessione pomeridiana, l'inizio era alle ore 14,30 e la conclusione alle ore 18,00-18,30, pure con una pausa a metà del pomeriggio.

I corsi, che si tengono alla D.R. sono organizzati, a turno, dai singoli "Länder" (corrispondenti più o meno alle nostre Regioni), ciascuno dei quali è dotato, in virtù della struttura federale della costituzione tedesca, di un autonomo ministero della giustizia. Il corso cui siamo stati ammessi è stato organizzato dal Land della Baviera. L'intero convegno è stato diretto dal Professor Heinz Stückel, Procuratore generale in pensione.

Due relatori si sono avvalsi, durante l'esposizione, di un video proiettore sul quale venivano proiettate slide di un file powerpoint. Non sono mai state fornite relazioni scritte.

3) Contenuto delle singole relazioni:

Giorno 3 maggio 2006

3.1. Europäische Grundlagen (basi del diritto europeo).

Relatore: Wilfried Krames addetto al Ministero della giustizia della Baviera

La relazione è stata illustrata con l'ausilio di un file powerpoint le cui slide sono state successivamente distribuite su supporto cartaceo.

Il relatore è partito da alcune considerazioni generali sulle origini della Comunità europea. In particolare si è evidenziato come la competenza penale, inizialmente, fosse stata lasciata

esclusivamente nell'ambito della sovranità nazionale e la collaborazione penale tra i diversi Stati nell'ambito del diritto internazionale.

Fin dagli anni '70 si manifestò, però, l'esigenza di una collaborazione anche nel settore penale, dovuta alla minaccia del terrorismo internazionale ed alla criminalità transfrontaliera, connessa all'apertura delle frontiere.

Con l'accordo di Maastricht del 1992 e la fondazione dell'Unione europea, è stata creata una competenza in ordine alla collaborazione tra le polizie e gli organismi giudiziari degli stati membri, c.d. "terzo pilastro" delle disposizioni comuni, articoli 29 – 42 dell'accordo di Maastricht. Il terzo pilastro è stato creato per distinguerlo dal cosiddetto primo pilastro afferente ai primi accordi della Comunità europea con la competenza normativa, attraverso i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni e la competenza giudiziaria spettante alla Corte di giustizia europea.

Il primo pilastro comporta una notevole riduzione della sovranità considerata inaccettabile nel settore penale. Pertanto, non possono essere emanate direttive o regolamenti, ma solamente c.d. "decisioni quadro" che devono essere unanimi. Un primo settore nel quale l'UE intende intervenire, è quello della collaborazione giudiziaria anche attraverso la possibilità di eseguire provvedimenti giudiziari di altri stati membri, ovvero una facilitazione nelle procedure di estradizione. Altro scopo è quello di regolamentare e ridurre eventuali conflitti di competenza e/o duplicazione di decisioni giudiziarie tra i vari stati membri. L'Unione intende arrivare alla emissione di definizioni minime comuni in ordine alle fattispecie di reato connesse a terrorismo, criminalità organizzata e traffico di sostanze stupefacenti, nonché nell'ambito di delinquenza transfrontaliera di natura economica e/o ambientale.

Il relatore ha citato e distribuito anche due sentenze della Corte di Giustizia Europea. In particolare, la prima, Sent. 13 settembre 2005 Rs. C 176/03, attiene alla dichiarazione di nullità della decisione quadro d.d. 27 gennaio 2003/80/JI del Consiglio in materia di criminalità ambientale. Molto significativa per le sue implicazioni pratiche sul nostro ordinamento processuale è la sentenza n. C-105/03, causa Pupino, d.d. 16 giugno 2005. Con tale pronuncia la Corte di Giustizia ha stabilito che il giudice nazionale è tenuto a dare un'interpretazione, della legislazione interna, conforme ai principi posti dalla normativa europea.

Nella fattispecie decisa dalla Corte, il Tribunale di Firenze aveva sollevato la questione relativa alle modalità di audizione di alcuni bambini nell'ambito di un procedimento per maltrattamenti, con riferimento all'impossibilità di applicare il combinato disposto degli art. 392, comma 1bis, e 398, comma 5bis, CPP, espressamente previsto solamente per i reati sessuali. La Corte è giunta alla conclusione che il Giudice nazionale è tenuto ad interpretare la propria normativa interna nel rispetto della decisione quadro n. 2001/220/JI d.d. 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima di un reato nel procedimento penale, e pertanto, gli ha imposto di utilizzare, nell'audizione, tutte le modalità che garantiscano l'integrità della vittima e di interpretare le norme interne secondo il testo e l'intento della decisione citata.

Nell'ambito del miglioramento della collaborazione giudiziaria, i membri hanno sottoscritto l'accordo 29 maggio 2000 ABI C 197 d.d. 12 luglio 2000 che sostituisce l'accordo 20 aprile 1959. Tale accordo prevede, fra l'altro lo scambio di informazioni, creazione di gruppi investigativi comuni, utilizzazione di tecnologie moderne di comunicazione, utilizzazione di "agenti provocatori" e "cessioni controllate". È previsto il riconoscimento reciproco di sentenze senza deliberazione anche in ipotesi in cui il reato non sia previsto nell'ordinamento interno. Il riconoscimento reciproco di tali decisioni presuppone una reciproca fiducia tra gli stati membri e l'esistenza di standard minimi di garanzia nell'ambito del procedimento, tra cui il diritto all'assistenza legale, utilizzazione di interpreti, tutela di persone appartenenti alle c.d. "fascie deboli", informazione scritta in ordine ai propri diritti (c.d. "letter of rights"). Sono state già emanate decisioni quadro sulla lotta al terrorismo, riciclaggio, tratta delle persone, traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile. Sono stati altresì creati organi

comunitari con lo scopo di migliorare la collaborazione: Eurojust, la rete giudiziaria europea e l'Olaf. In prospettiva si discute se istituire un Pubblico Ministero europeo.

3.2. *Die praktische strafrechtliche Zusammenarbeit in der EU (La collaborazione pratica nel settore penale in ambito europeo) - Europäisches Justizielles Netz EJM (La rete giudiziaria europea) - Eurojust - OLAF*

*Relatori: Manfred Nötzel (Procuratore generale presso la corte d'Appello di Monaco)
Hermann von Langsdorff (responsabile per conto della Germania presso Eurojust)
Franz Hermann Brüner (direttore generale dell'OLAF)*

Il primo relatore della sessione pomeridiana è stato Manfred Nötzel, il quale, nella sua veste di Procuratore generale presso la Corte di appello di Monaco, svolge le funzioni di magistrato di contatto nell'ambito della rete di giustizia europea.

In Germania, così come in Italia, tale ruolo viene svolto da magistrati in servizio presso le Procure generali. Dalla relazione si è appreso che la rete giudiziaria europea consente un coordinamento investigativo tra gli stati membri attraverso i magistrati appartenenti alla rete stessa. Sul territorio tedesco vi sono in totale 18 magistrati aventi tal funzione. Essi sono sempre reperibili. I magistrati sono in frequente contatto tra di loro e la conoscenza personale instauratasi consente di risolvere numerosi problemi mediante contatti assolutamente informali e financo telefonici.

Gran parte della relazione è stata dedicata all'illustrazione di un sito INTERNET creato dalla stessa rete. Il sito è <http://www.ejm-crimjust.eu.int/>. Il sito offre la possibilità di individuare con facilità l'autorità giudiziaria straniera cui chiedere l'espletamento di un'eventuale rogatoria, indica quali attività possono essere richieste, contiene moduli informatici in ordine alle modalità di formulazione della richiesta. Contiene, inoltre, un glossario grazie al quale è possibile tradurre la terminologia da utilizzare.

Mediante l'accesso riservato attraverso il login: **rje** e la password: **dgsi** è possibile accedere a tali servizi ed, altresì, individuare il magistrato di contatto nel proprio stato. Per poter avere gli indirizzi completi di tutti i magistrati di contatto è necessario avere un'ulteriore password. È prassi rivolgersi al magistrato di contatto del proprio stato, affinché questi contatti il proprio corrispettivo estero. Tuttavia, se si è in grado di superare la barriera linguistica, è possibile contattare direttamente il magistrato straniero. Al termine della relazione è stata consegnata una lista dei magistrati di contatto della Germania con i relativi indirizzi.

Il secondo relatore della sessione pomeridiana, Hermann von Langsdorff, è il responsabile tedesco presso Eurojust, con sede all'Aja. Nel corso della propria esposizione egli ha, prima di tutto, evidenziato le competenze più importanti dell'ufficio da lui rappresentato e, in particolare:

- a) tutto l'ambito operativo di Europol
- b) criminalità informatica
- c) riciclaggio
- d) truffe UE e caroselli fiscali
- e) terrorismo.

Eurojust può offrire un supporto soprattutto nell'ambito di indagini transnazionali, che coinvolgono più paesi anche extra Unione sia in ambito europeo che su altri continenti. A tale proposito il relatore ha riferito di un'attività di indagine condotta in via informale ed in pochissime ore in collaborazione con l'autorità giudiziaria svizzera ed italiana, relativa ad un traffico transfrontaliero di sostanze stupefacenti.

Qualora vi sia la necessità di procedere contestualmente ad attività investigative a sorpresa in più stati dell'Unione (ad esempio in caso di caroselli fiscali) Eurojust tiene, presso l'Aja, delle riunioni di coordinamento cui sono invitati tutti gli organi giudiziari coinvolti.

Essendo Eurojust in **prossimità di raggiungere il limite delle proprie capacità operative**, i partecipanti sono stati invitati a rivolgersi alla rete giudiziaria europea per indagini bilaterali ed ad Eurojust per indagini che coinvolgano contemporaneamente più stati.

Il relatore ha altresì invitato i partecipanti a trasmettere ad Eurojust le informazioni relative a vicende quali truffe internazionali che avvengano in **un evidente contesto di criminalità organizzata**, onde evitare la dispersione di informazioni in possesso degli uffici che procedono per il singolo reato.

L'ultimo relatore del pomeriggio Franz Hermann Brünner, nella sua qualità di direttore generale dell'OLAF ha riferito che l'ente è stato creato verso la metà degli anni '90 per coordinare le indagini su truffe ai danni dell'Unione Europea.

L'OLAF può solo dare supporto ad organi investigativi nazionali, non avendo competenza investigativa diretta. L'ente fornisce la propria collaborazione sia alla magistratura degli stati membri sia alle singole polizie. Durante l'esposizione è stato evidenziato l'ottimo lavoro svolto dalla Guardia di finanza italiana nell'ambito di indagini su truffe comunitarie, tra cui, ultimamente, alcune compiute da Organizzazioni non governative nell'ambito di progetti di sviluppo.

Giorno 4 maggio 2006

3.3. Harmonisierungsbedarf im Strafrecht (necessità di un'armonizzazione nel settore penale) Relatore: Professor Dr. Joachim Vogel Università di Tubinga

Nella relazione della mattina il Prof. Vogel ha illustrato le problematiche connesse ai differenti ordinamenti giuridici degli stati membri specie nell'applicazione di istituti giuridici comunitari di natura penale, il tutto sulla falsariga della relazione fatta da Wielfried Krames.

Il relatore è partito da una vicenda che, tra la fine degli anni '80 ed il 1990, ha visto coinvolta la Grecia. In relazione ad una serie di truffe commesse ai danni dell'Unione europea mediante falsificazione di documenti doganali aventi valore probatorio di natura comunitaria, la Grecia obiettò l'impossibilità di ravvisare dei fatti penalmente sanzionabili, essendo le proprie fattispecie di reato in materia di falso non adattabili anche all'alterazioni di documenti dell'allora Comunità europea.

Intervennero sul punto la Corte di Giustizia europea che impose alla Grecia di adattare la propria legislazione in relazione alle fattispecie di truffa comunitaria, in virtù dell'obbligo di ogni stato membro di perseguire i reati contro l'Unione Europea.

Come già esposto il giorno precedente, il presupposto per arrivare al reciproco riconoscimento di sentenze degli stati membri è l'armonizzazione di standard minimi, così, ad esempio, appare problematico il fatto che con il mandato d'arresto europeo sia possibile giungere alla esecuzione di provvedimenti di cattura anche in relazione a fattispecie di reato che, all'interno dello stato esecutore, non siano tali.

Il relatore ha sul punto citato il caso di un cittadino ceco che, condannato in patria per gravissimi reati, evase rocambolescamente dall'istituto penitenziario ove era detenuto, nascondendosi all'interno di una cassa di legno, riparando, successivamente sul territorio tedesco, ove fu arrestato.

Il problema che si pose ai giudici tedeschi era dato dal fatto che, nell'ordinamento tedesco, l'evasione, se non commessa con violenza, non costituisce reato. Un'ulteriore esigenza, anch'essa già evidenziata nella mattinata precedente, era connessa alla creazione di standard minimi di garanzia anche nell'ambito del procedimento penale. Per quanto riguarda la metodologia di creazione della fonte comunitaria, il relatore ha evidenziato le perplessità di molti, in ordine al fatto che la normativa penale in ambito europeo viene ad essere modificata con decisioni quadro che

vengono adottate dal consiglio su proposta di un singolo stato membro ed in assenza di qualsiasi contributo da parte del parlamento europeo.

Anche il Prof. Vogel ha fatto riferimento alla sentenza Pupino per ribadire che, in caso di dubbi sull'interpretazione di un istituto processuale interno, è necessario interpretare la norma conformemente ad eventuali fonti comunitarie esistenti. A tal fine ha indicato quale utile strumento interpretativo i c.d. "considerando" che, nella legislazione comunitaria, vengono posti a premessa della norma. Altro strumento utile sono le proposte di adozione della norma. Per la consultazione di tali proposte ha segnalato la creazione di un sito Internet presso l'università di Tubinga denominato www.eurocrime.de.

Il relatore ha dato altresì indicazioni sulle modalità di redazione di un'ordinanza per sollevare una questione interpretativa avanti alla Corte di Giustizia. Presupposto affinché la questione non venga dichiarata inammissibile, è che essa sia rilevante ai fini della decisione, non chiara né chiarita in precedenza. Essa deve essere sollevata con riferimento alla corretta modalità di interpretazione della normativa comunitaria e non facendo riferimento alla normativa interna. Sul punto ha invitato comunque a consultare il sito INTERNET della Corte di Giustizia.

Nella seconda parte della relazione, il Prof. Vogel ha fatto riferimento alle prospettive future, laddove tali modifiche normative dovrebbero essere di pressoché certa approvazione.

In particolare e fra l'altro, si discute del riconoscimento reciproco e, pertanto, dell'applicabilità interna di pene accessorie comminate in altro paese membro quali interdizioni da pubblici uffici e/o professioni, sospensioni e/o revocche della patente, nonché della revoca del beneficio della sospensione condizionale in caso di recidiva anche se commessa all'estero.

In relazione alla decisione quadro sul terrorismo è stato rilevato come la definizione di "terrorismo" sia oltremodo vaga ed in parte inapplicabile, segnalando l'eventualità di adire la Corte di Giustizia per avere dei chiarimenti interpretativi.

Con riferimento al caso Pupino il relatore ha evidenziato come siano allo studio, altresì, provvedimenti finalizzati ad una ulteriore uniformazione delle procedure.

Così è in elaborazione una decisione quadro sulle garanzie processuali, tra cui l'imposizione del gratuito patrocinio, la traduzione degli atti per i cittadini comunitari, l'assistenza consolare, regole speciali per imputati e/o persone offese particolarmente deboli, "letter of rights", introduzione della cauzione quale sostituto di misure cautelari, riconoscimento reciproco di modalità alternative di espiazione della pena.

3.4. *Der europäische Haftbefehl (il mandato di arresto europeo)*

Relatore: Dr. Helmut Seitz (addetto al Ministero della Giustizia della Baviera)

Come nel caso del relatore Wilfried Kramers la relazione è stata illustrata con l'ausilio di un file powerpoint, tuttavia, in questo caso le slide non sono state successivamente distribuite su supporto cartaceo.

Il relatore ha illustrato le caratteristiche principali dell'istituto, evidenziando come il presupposto per il funzionamento dell'istituto sia una grande fiducia reciproca tra i diversi stati dell'unione. Tra le caratteristiche dell'istituto ha indicato:

- a) il riconoscimento reciproco dei provvedimenti;
- b) l'eliminazione delle vecchie procedure di estradizione;
- c) l'obbligo di esecuzione del provvedimento;
- d) l'obbligo di estradare anche propri cittadini;
- e) irrilevanza della reciprocità dei reati;
- f) grande velocizzazione della procedura.

La legge tedesca sul mandato di arresto europeo è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale. La costituzione tedesca, all'articolo 16, comma 2, prevede, infatti, la possibilità di estradizione del proprio cittadino purché il provvedimento estero alla base rispecchi i principi di uno stato di diritto. La Corte ha dichiarato incostituzionale il provvedimento rilevando l'impossibilità dell'extradizione, ove la vicenda abbia anche dei risvolti interni. Nonostante la problematica evidenziata fosse limitata, la Corte di Karlsruhe, anziché dichiarare l'incostituzionalità con riferimento a tale questione, ha cassato l'intero provvedimento legislativo. Attualmente è in elaborazione un nuovo testo di legge che dovrebbe tener conto degli aspetti evidenziati dalla Corte.

3.5. *Darstellung praktischer Fälle internationaler Zusammenarbeit im staatsanwaltschaftlichen Referat (illustrazione di casi pratici nell'attività del Pubblico Ministero)*
Relatore: Affons Obermaier (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Deggendorf)

Il relatore, dopo aver illustrato le particolarità geografiche del proprio ufficio, la cui circoscrizione è delimitata da due confini con l'Austria e la Repubblica ceca, con le conseguenti implicazioni internazionali, ha illustrato una serie di casi pratici con i quali si è visto confrontato.

Un primo caso riferito è quello di un cittadino tedesco dedito ad un traffico di stupefacenti tra il Brasile e la Germania. Le procedure di ricerca e, successivamente di estradizione, sono state avviate attraverso il canale diplomatico del Ministero degli esteri e con l'ausilio del BKA (Bundeskriminalamt), che dispone di numerosi agenti dislocati in diversi paesi.

La seconda vicenda riguarda un indagato arrestato in Inghilterra in applicazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo. Il relatore ha evidenziato come la procedura inglese preveda la necessità di trasmettere il mandato tradotto in inglese entro 48 ore dall'arresto. la procedura di estradizione ha richiesto circa 4 mesi, i contatti con la competente corte inglese sono stati mantenuti anche in via assolutamente informale mediante trasmissioni di telefax.

Il relatore ha riferito anche di un caso seguito con l'autorità giudiziaria italiana relativo ad un cittadino serbo che, a Milano, aveva truffato un cittadino tedesco.

In quell'occasione l'autorità tedesca emise un mandato di arresto europeo e l'autore del fatto fu arrestato, ma non estradato dalla Corte d'appello, in quanto il reato era stato commesso in Italia. Il relatore chiedeva di sapere se, sulla scorta di tale decisione, doveva ritenersi che il reato sarebbe stato perseguito in Italia, ovvero se era necessaria un'esplicita richiesta in tal senso da parte del proprio ufficio. Nel contesto del caso esposto, il Procuratore Obermaier ha evidenziato altresì il dubbio sul fatto che l'Italia applicasse la decisione quadro sul mandato di arresto europeo, fatto che non risultava agli scriventi. L'equivoco dovrebbe essersi chiarito sulla base di uno schema riassuntivo distribuito dallo stesso relatore contenente la lista degli stati membri e lo stato della legislazione in applicazione della decisione quadro, lista dalla quale risulta che l'Italia applica il mandato di arresto europeo dal maggio 2005.

Il relatore ha fatto riferimento all'art. 13 della convenzione europea di Strasburgo 20 aprile 1959, grazie alla quale, rivolgendosi direttamente all'autorità giudiziaria del paese di provenienza, è possibile avere in pochissimo tempo i dati identificativi completi dell'indagato. Il Procuratore Obermaier ha cortesemente trasmesso, via mail i modelli word in suo possesso con le richieste già formulate nella lingua dello stato ricevente nonché l'indirizzo ed il numero di telefax dell'autorità cui inviare l'atto.

Si è parlato anche di un caso di omicidio plurimo avvenuto nelle Filippine del quale era sospettato un cittadino tedesco, ed in relazione al quale la Procura di Deggendorf è riuscita ad avere

le prove dalle autorità filippine in via del tutto informale, invitando il magistrato filippino ad un convegno tramite una fondazione privata.

Infine il relatore ha riferito della collaborazione transfrontaliera con le autorità della Repubblica ceca in relazione ad un'indagine su di una rete di pedofili tedeschi che opera in quest'ultimo stato e grazie alla quale la polizia tedesca è autorizzata a lavorare con GPS, intercettazioni ed agenti provocatori anche sul territorio ceco.

Giorno 5 maggio 2006

3.6. Tavola rotonda su: *Europäisierung des Strafrechts – ein Gewinn für den Rechtsstaat?* (l'uropeizzazione del diritto penale – un arricchimento per lo stato di diritto?)

*Relatori: Dr. Martin Wasmaier (addetto alla Commissione europea Bruxelles)
Peter Wilkitzki (direttore in pensione presso il Ministero della giustizia federale)
Prof. Gerhard Dannecker, università di Bayreuth*

Durante la tavola rotonda sono state sollevate una serie di problematiche connesse alla sempre maggiore estensione della competenza europea in materia penale. Ha esordito l'ex funzionario ministeriale Wilkitzki, il quale ha fatto riferimento alla futura costituzione europea con la prospettiva di creazione di una competenza penale diretta dell'Unione europea e la creazione eventuale di un ufficio del Pubblico Ministero europeo.

Il Prof. Dannecker ha sollevato una serie di questioni con particolare riferimento alla procedura penale ed all'esistenza di istituti processuali differenti tra i vari stati con rilevanti implicazioni in relazione alla utilizzabilità di prove acquisite in sede di rogatoria.

Sul punto ha fatto l'esempio di prove legittimamente raccolte nelle indagini preliminari da autorità della Polonia, non utilizzabili in sede processuale, ma utilizzate dall'autorità giudiziaria tedesca.

Egli ha anche fatto presente come vi sia spesso una sorta di discriminazione in danno del cittadino del singolo stato membro rispetto al cittadino dell'Unione europea, laddove, per medesimi fatti, vi siano delle consistenti differenze di pena con maggiore severità nei confronti del cittadino interno. La standardizzazione di pene da parte dell'Unione non tiene conto dei differenti ordinamenti, arrivando a scardinarli, così, ad esempio, l'introduzione di pene minime per determinate fattispecie di reato, impedisce al giudice tedesco di applicare la normativa sulla conversione in pena pecuniaria.

Il dott. Wasmaier ha riferito che l'Unione Europea sta lavorando molto sull'uniformazione delle procedure degli stati membri garantendo uno standard minimo di garanzie, oltre a criteri sul "ne bis in idem" ovvero sull'individuazione del "best place to prosecute". Per facilitare la collaborazione giudiziaria, ha fatto riferimento alla convenzione europea sulle rogatorie 29 maggio 2000 ABI C 197 d.d. 12 luglio 2000 che prevede la possibilità, per lo stato richiedente di formulare la richiesta nel senso di eseguire la rogatoria secondo le modalità della propria procedura interna e non secondo la procedura dello stato esecutore.

4) Considerazioni finali:

Il corso, al di là della possibilità di conoscere le metodologie didattiche adottate in Germania nella formazione dei giudici, l'ordinamento giudiziario e processuale del paese ospitante, la conoscenza personale di giudici e pubblici ministeri tedeschi, è stato ricco di implicazioni pratiche direttamente applicabili in Italia, tra le quali si citano:

- a) l'illustrazione della sentenza della Corte di giustizia europea n. C-105/03, causa Pupino, d.d. 16 giugno 2005, grazie alla quale è possibile applicare il combinato disposto di cui agli artt. 392, comma 1bis, e 398, comma 5bis, CPP, anche in relazione a fattispecie di reato diverse da quelle espressamente indicate;
- b) l'indicazione ed illustrazione del contenuto del sito internet della rete giudiziaria europea;
- c) l'indicazione della possibilità tramite la convenzione di Strasburgo di ottenere con estrema rapidità il casellario, nonché tutti i dati identificativi e l'indirizzo di indagati residenti all'estero;
- d) l'indicazione dell'esistenza dell'art. 4 della convenzione europea 29 maggio 2000 ABI C 197 d.d. 12 luglio 2000, allo stato non ancora ratificata dall'Italia, dal quale risulta che lo stato richiedente può richiedere allo stato richiesto di applicare i propri standard probatori.

Il bilancio dell'esperienza vissuta è assolutamente positivo sotto il profilo professionale, culturale ed umano, ciò anche in virtù della cordiale ospitalità ricevuta sotto l'egida del Prof. Stöckel, cui va tutta la nostra gratitudine.

Ciò considerato, vanno, tuttavia, evidenziati alcuni aspetti negativi emersi da colloqui con i diversi partecipanti al convegno.

In particolare, è risultato come la collaborazione internazionale da parte delle autorità italiane sia connotata da una certa casualità, per cui alcuni uffici rispondono con sorprendente celerità e dinamismo, mentre altri omettono di fornire risposte per diversi anni.

Da colloqui con una funzionaria del ministero della giustizia ungherese addetta al settore civile e che partecipava ad un convegno svoltosi parallelamente, è emerso come, da parte del Ministero della giustizia italiano, spesso, non arrivi alcuna risposta e, se arriva, viene trasmessa esclusivamente in italiano.

Analogamente la funzionaria addetta al settore penale ha riferito di un caso in cui il provvedimento era stato tradotto dal computer e risultava completamente incomprensibile, tanto da essere costretti a rivolgersi al nostro ambasciatore in quel Paese.

Trattasi di fatti e situazioni che, con tutta evidenza, gettano cattiva luce sull'Italia, tanto che una delle funzionarie ungheresi si è lasciata sfuggire, pur con assoluta cordialità, delle considerazioni dal tenore polemico nei confronti del nostro Paese.

Un'ultima considerazione sulla sistemazione logistica. Gli scriventi sono stati alloggiati presso un albergo a 4 stelle nei pressi dell'accademia. Gli altri ospiti, anche stranieri, erano, invece direttamente alloggiati presso la struttura dell'accademia che, come già detto, è assolutamente confortevole.

La circostanza è di rilievo poiché ha una notevole incidenza sui costi, atteso che, presso l'accademia, il pernottamento con colazione costa € 25,00, mentre presso l'albergo il prezzo sale a € 100,00, sicché era possibile arrivare ad un considerevole risparmio per il CSM, sistemando anche gli scriventi presso l'Accademia.

Copia della presente relazione, con eccezione delle considerazioni di interesse meramente interno di cui sopra, è stata trasmessa al signor Wolfgang Wachter responsabile del convegno presso il Ministero della giustizia del Land Baviera ed al Prof. Stöckel in grado di leggerla, in quanto buon conoscitore della lingua italiana.

Gli scriventi restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, tenendo a disposizione di chiunque vi abbia interesse il materiale distribuito nel corso del convegno.

dott. Lorenzo Benini

dott. Axel Bisignano

dott. Vittorio Pilla